

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1065/2013 R.G.

vertente

T R A

PERILLI NATALINA elettivamente domiciliata in Via A. Manzoni, 19/B L'Aquila presso e nello studio dell' avv. Ludovici Carlotta dal quale è rappresentata e difesa

Attrice

E

-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA , in persona del suo presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Alcide De Gasperi 67 L'Aquila presso e nello studio dell' avv. Merli Piergiorgio dal quale è rappresentata e difesa

Conveuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attrice: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti:



In via principale e nel merito:

- accertare e dichiarare la titolarità esclusiva in capo alla sig.ra Perilli Natalina del controvalore del dossier titoli n. 10109069, collegato al c/c n.2/101/999999, depositati presso la BCC di Roma, pari ad € 13.255,00, oltre titoli de quibus nella misura del controvalore pari ad € 13.255,00, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi alla data dell' effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, e di conseguenza al pagamento della somma di cui sopra in favore della sig.ra Perilli Natalina.

In subordine :

Accertare e dichiarare la titolarità esclusiva in capo alla sig.ra Perilli Natalina della metà del controvalore del dossier titoli n. 10109069, collegato al c/c n.2/101/999999, depositati presso la BCC di Roma, pari ad € 6.887,33, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi, e per l'effetto condannare la convenuta BBC di Roma, alla liquidazione dei titoli de quibus nella misura della metà del controvalore degli stessi pari ad € 6.627,50, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi alla data dell' effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, e di conseguenza del pagamento della somma di cui sopra in favore della sig.ra Perilli Natalina.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori ex lege, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario

Convenuta: “Voglia il Tribunale Civile di L' Aquila preliminarmente accogliere l'eccezione di competenza che è da attribuire, per effetto della clausola compromissoria in punto di contratto oggetto di causa, al collegio arbitrale, ed ancora in via preliminare là dove ritenesse la propria competenza voglia il Giudice ordinare



l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi legittimi, come risultano dall'atto di notorietà, e quindi Perilli Costantino , residente in via Mazzini n. 26 a Santa Rufina di Roio (AQ), Perilli Lorenzo, residente in via degli Orti 7 a Santa Rufina di Roio (AQ),Zaccagnini Rita, residente in via Campanella n. 2 Sesto Fiorentino (FI), Pupi Domenico, residente in S. D' Acquisto Staranzano (GO), Pupi Giannunzio, residente in via S. Veneto n. 74 Staranzano (GO, Pupi Maria, residente in via Vaccarito 16 Pagliare di Sassa (AQ), Pupi Loredana , residente in via Colle 18 Poggio Santa Maria (AQ), in quanto litisconsorti necessari e ciò a cura dell'attrice; nel merito in ogni caso rigettare sempre per i motivi in narrativa, la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.

Il tutto con condanna dell'attrice al pagamento di spese e onorari come da D.M. 140/12”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13.05.2013 la sig.ra Perilli Natalina conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Banca di Credito Cooperativo di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. per sentirla condannare, in suo favore, alla liquidazione del dossier titoli n. 10109069, collegato al c/c n.2/101/999999, in via principale nella misura del controvalore di € 13.255,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata nella misura della metà del controvalore degli stessi pari ad € 6.627,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che la Banca di Credito Cooperativo



di Roma, pur riconoscendo la piena titolarità della sig.ra Perilli Natalina sul 50% del controvalore monetario del monte titoli - per esserne la stessa cointestataria con il sig, Perilli Bruno, con firma disgiunta - opponeva , alla sua richiesta di vedere monetizzato il dossier de quo, l'impossibilità di procedere a ripartizioni in quote in presenza di contitolarità di rapporti con gli eredi legittimi del sig. Bruno Perilli (deceduto il 24/09/2007) che avevano avanzato pretese , anche se pro quota nella misura di un sesto sul totale, sull'intera somma depositata nel dossier titoli.

Si costituiva in giudizio l'istituto di credito BCC di Roma, per eccepire sia l'incompetenza di codesto Tribunale adito, sulla base dell'efficacia di una clausola arbitrale per la quale qualunque controversia in merito all'esecuzione del contratto sarebbe da devolversi ad un Collegio Arbitrale, sia la mancata chiamata in causa degli eredi del de cuius Perilli Bruno in qualità di litisconsorti necessari; nel merito deduceva che, stante la richiesta avanzata dalla sig.ra Zaccagnini Rita (nella sua qualità di erede legittima per la quota di 1/6 del de cuius Perilli Bruno) di pagamento nei confronti della Banca della propria quota ereditaria, sussisteva una contestazione del diritto dell' attrice ad ottenere la liquidazione della quota di sua proprietà, per cui legittimamente aveva sospeso ogni versamento di somme in applicazione dell'art. 12 , comma 2 del contratto di investimento e gestione titoli.

Con ordinanza del 3.06.2015 il Giudice scioglieva la riserva, assunta all' udienza del 10.02.2015 sulle eccezioni preliminari della convenuta, non ritenendo necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi nella loro qualità di eredi del cointestatario e riservandosi di decidere sulla eccezione della clausola



compromissoria unitamente al merito.

Concessi alle parti il triplice termine di cui all'art. 183, 6° comma, cpc , istruita la causa con le produzioni documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per effetto della clausola compromissoria sollevata dalla convenuta.

La clausola arbitrale, della cui portata si discute , recita testualmente: “qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, ove le parti non riuscissero a trovare una soluzione amichevole e di reciproca soddisfazione, verrà definita da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri costituiti ritualmente di cui due nominati dalle parti ed il terzo , con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale di comune accordo dai primi due arbitri o, in difetto o nel caso in cui gli arbitri non pervengano alla sua nomina entro 20 giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Roma”. Il ricorso al Collegio arbitrale è, dunque, testualmente previsto con riferimento alla validità, interpretazione esecuzione e/o risoluzione del contratto quadro di “servizi di investimento e accessori” firmato congiuntamente da Perilli Natalina e Perilli Bruno.

Senonchè dalla allegazione in atti. è risultato che il “contratto di gestione di portafoglio” n.10109069 cointestato all' attrice è stato unilateralmente risolto, a far data dal 31 agosto 2010 dall'istituto di credito , il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto recedeva dall'intero rapporto di gestione del portafoglio n. 10109069 , dichiarando che, dal momento in cui il



recesso avrebbe acquistato efficacia (dieci giorni dall'avvenuta comunicazione al cliente), la banca si sarebbe limitata a custodire il portafoglio titoli e l'eventuale residua liquidità . Quindi, segnatamente ,il compito della banca si sarebbe esaurito nella sola conservazione del portafoglio e della sua liquidità con esclusione di ogni obbligo ulteriore sotteso alla gestione del portafoglio. Senonchè il compito di custodia, assunto dalla banca dopo l'intervenuto recesso, è scindibile dal contratto quadro di investimento e non è afferente alle prestazioni accessorie al cui adempimento si è obbligato all'atto di conclusione del contratto .

D'altra parte , verificandosi con la clausola arbitrale una deroga alle normale competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria, essa deve comunque venire espressa dalle parti in modo chiaro, il che non può comunque affermarsi nel caso di specie. Difatti, per come è stata formulata la clausola, residuerebbe pur sempre il dubbio che le parti non abbiano inteso devolvere una controversia quale quella in esame ad un Collegio Arbitrale, ciò perché la fase di esecuzione del contratto e l'adempimento dei relativi obblighi attiene allo svolgimento del rapporto quale è predeterminato dallo stesso contratto quadro, che disciplina le modalità con cui devono essere impartiti gli ordini dal cliente ed eseguiti dall'intermediario i singoli ordini di investimento o disinvestimento. In mancanza , dunque, di una clausola inequivoca, e chiara nel devolvere una data tipologia di controversie ad arbitri, il dubbio deve essere risolto nel senso dell'affermazione dell'inesistenza di una deroga alla normale competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

Dunque, l'eccezione di incompetenza della autorità giudiziaria ordinaria in luogo



del Collegio Arbitrale va rigettata e va dichiarata la competenza del Giudice adito.

Altra questione sottoposta all'esame di questo giudice riguarda la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli eredi del de cuius Perilli Bruno e l'attrice per il pagamento del credito vantato verso la banca.

Va innanzitutto osservato che in caso di contestazione di un conto corrente o di libretto di deposito, come anche di un deposito di titoli finanziari, i rapporti con la banca sono regolati dall'art. 1854 cod. civ. per cui si configura una solidarietà attiva (a riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che il principio della solidarietà attiva di cui all'art. 1854 cod.civ. non si applica alle sole operazioni bancarie in conto corrente, ma in via analogica a tutti i rapporti bancari : cfr. Cass. civ. 1/10/2012 n. 16671) , mentre i rapporti tra i contitolari sono regolati dall'art. 1298 , 2° comma, cod. civ. in base al quale il credito ed il debito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente , quindi ove non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va escluso,che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario , anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente , possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza sia in relazione all'intero svolgimento del rapporto sia in relazione al saldo finale.

Nel caso di morte di uno dei cointestatari dei titoli e del contante si apre la successione ereditaria ed il credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti è disciplinata dall'art. 1295 cod.civ, secondo cui l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o dei creditori in solido , in proporzione delle rispettive quote.



Dall'alto canto secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità i crediti del de cuius , a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria , essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti , mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dall'art. 727 cod.civ.. La soluzione del regime di comunione dei crediti ereditari comporta che ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all'azione promossa contro il debitore.

Sul rilievo , dunque, che il rapporto che si instaura tra il cointestatario e gli eredi dell'altro cointestatario è di solidarietà attiva, non si verifica una situazione di litisconsorzio necessario potendo ciascuna parte, come controparte contrattuale della banca, esigere il pagamento senza il consenso dell'altro contitolare .

L'integrazione del contraddittorio dei coeredi ben poteva essere richiesta dalla banca, ai sensi degli art. 106 cpc e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 269 cpc, a tutela del suo interesse al fine di ottenere una pronuncia che facesse stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. civ. Sez. Unite, 28/11/2007 n. 24657).

Nel merito va osservato che nel caso in esame si è in presenza di un contratto quadro di servizi di investimenti e accessori sottoscritto ab origine dall'attrice e dal de cuius Perilli Bruno con previsione di firme disgiunte e con conseguente contitolarità



del portafoglio titoli .

Orbene , come già ampiamente argomentato, nel caso di titoli cointestati a più persone (per applicazione analogica delle disposizioni in materia di conto corrente cointestato) i rapporti interni tra i contitolari, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell'art. 1298 cod.civ, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguale se non risulti diversamente (cfr. Cassazione civile, sez. II, ordinanza 22/02/2018 n. 4320). Riguardo, dunque, alla situazione giuridica di cointestazione ab origine , come quella in esame, deve ritenersi la proprietà dei contitolari in parti uguali dei titoli (il portafoglio titoli n. 10109069) con conseguente subentro degli eredi di uno dei cointestatari nella quota di comproprietà del de cuius , sulla base di quanto previsto dall'art. 582 cod.civ. Dunque, il controvalore del dossier titoli in custodia presso la banca spetta per il 50% all'attrice e solo il rimanente 50% entra a far parte del compendio ereditario in base alla presunzione di cui al secondo comma dell'art.1298 cod.civ..

Per quanto riguarda la cointestazione delle quote del dossier titoli, l'affermata esclusiva proprietà di dette quote in capo agli eredi del de cuius è stata invero rivendicata in maniera del tutto generica .

Infatti, da un lato va osservato che quanto contenuto nella dichiarazione di successione è privo di valore confessorio costituendo una semplice dichiarazione di scienza, rivolta dal contribuente al fisco, priva di carattere negoziale , tanto che è possibile presentare una nuova denuncia di successione che rettifichi i valori della



precedente, dall'altro la richiesta avanzata alla banca da parte della coerede Zaccagnini alla assegnazione della sua quota di un sesto è generica per cui va interpretata, in base al suo tenore letterale, come una richiesta, legittima, nella sua qualità di erede, della sola parte del credito proporzionale alla quota ereditaria e non come cointestazione del diritto del cointestatario o come una pretesa dell'intero superando la presunzione di comproprietà dei titoli.

Non può, quindi, trovare applicazione il richiamato art. 12, delle condizioni contrattuali, laddove al comma 7 dispone che nel caso di morte di uno dei cointestatari, gli altri cointestatari hanno diritto di disporre del rapporto salvo che uno solo degli eredi abbia comunicato per iscritto la propria opposizione; in questo caso la Banca opera solo con il consenso di tutti i cointestatari.

Deve dunque ritenersi che la presunzione di contitolarità non risulta vinta per quanto riguarda il dossier titoli con diritto dell'attrice alla liquidazione dei titoli nella sua quota di spettanza. La domanda è dunque risultata fondata e va accolta con condanna della BBC di Roma, alla liquidazione dei titoli de quibus nella misura della metà del controvalore degli stessi pari ad € 6.627,50, oltre agli ulteriori interessi maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Ogni altra questione resta nel merito assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:



rigetta l'eccezione di incompetenza della autorità giudiziaria ordinaria in luogo del Collegio Arbitrale e dichiara la competenza del Giudice adito;

accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta Banca di Credito Cooperativo di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attrice Perilli Natalina, della metà del controvalore del dossier titoli pari ad € 6.627,50, oltre agli ulteriori interessi maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo;

condanna la convenuta condanna al pagamento in favore dell'avv. Carlotta Ludovici ,difensore antistatario dell'attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.952,00 di cui € 214,00 per spese ed 2.738,00 per compensi (di cui € 438,00 per la fase di studio € 370,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase di trattazione, € 810,00 per la fase decisionale, , oltre rimborso spese generali 15%, Cpa 4% ed Iva 22%.;) oltre rimborso spese generali 15%, Cpa 4% ed Iva 22%;

Così deciso in L'Aquila il 16/07/2018.

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Anna Maria Mancini

